

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/1351 DELLA COMMISSIONE**del 6 maggio 2021****che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le caratteristiche dei sistemi e dei controlli per l'individuazione e la segnalazione di qualsiasi condotta che possa comportare la manipolazione o il tentativo di manipolazione di un indice di riferimento****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014⁽¹⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) È opportuno garantire che le manipolazioni o i tentativi di manipolazione di un indice di riferimento siano individuati effettivamente e in maniera adeguata. È pertanto necessario che i sistemi e i controlli di un amministratore di indici di riferimento siano proporzionati alla natura, alla complessità e al rischio di manipolazione dell'indice di riferimento fornito e che il rischio di manipolazione sia valutato in maniera obiettiva tenendo conto dell'origine, della natura, della specificità e della gravità di tale rischio.
- (2) Al fine di garantire che qualsiasi condotta che possa comportare la manipolazione o il tentativo di manipolazione di un indice di riferimento sia effettivamente individuata, è necessario predisporre adeguati sistemi automatizzati per monitorare i dati. I sistemi automatizzati da soli non sono tuttavia sufficienti a garantire che i comportamenti manipolatori siano effettivamente individuati. I sistemi automatizzati dovrebbero pertanto essere integrati da un adeguato livello di analisi umana svolta da personale adeguatamente formato.
- (3) Per garantire che le autorità competenti possano effettivamente valutare le misure adottate per identificare e segnalare i comportamenti scorretti, gli amministratori dovrebbero, su richiesta, fornire all'autorità competente informazioni sulla natura, la complessità e il rischio di manipolazione dell'indice di riferimento in questione e comprovare l'adeguatezza del livello di automazione e di analisi umana scelto.
- (4) I dipendenti di un amministratore di indici di riferimento responsabili del funzionamento dei sistemi e dei controlli dovrebbero ricevere una formazione adeguata che consenta loro di analizzare se un determinato dato sia sospetto o meno. La formazione dovrebbe garantire che tali dipendenti siano a conoscenza delle caratteristiche di una corretta trasmissione dei dati e delle discrepanze nei dati potenzialmente causate da manipolazioni o tentativi di manipolazione. Dovrebbe inoltre essere adattata alla natura, alla complessità e al rischio di manipolazione dell'indice di riferimento fornito.
- (5) È possibile che gli amministratori preferiscano esternalizzare le funzioni relative ai sistemi e ai controlli. L'esternalizzazione di tali funzioni dovrebbe essere possibile solo nella misura in cui non pregiudichi sostanzialmente il controllo esercitato dall'amministratore sulla fornitura dell'indice di riferimento o la capacità dell'autorità competente pertinente di vigilare sull'indice di riferimento, ed è in ogni caso soggetta alle disposizioni di cui all'articolo 10 del regolamento (UE) 2016/1011.
- (6) Il presente regolamento si basa sul progetto di norme tecniche di regolamentazione che l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ha presentato alla Commissione.

⁽¹⁾ GUL 171 del 29.6.2016, pag. 1.

- (7) L'ESMA ha condotto consultazioni pubbliche aperte sul progetto di norme tecniche di regolamentazione sul quale è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto la consulenza del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁷⁾.
- (8) Al fine di garantire la coerenza con la data di applicazione dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2019/2175 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁸⁾, che ha introdotto nel regolamento (UE) 2016/1011 l'articolo 14, paragrafo 4, di tale regolamento, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2022,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Sistemi adeguati e controlli efficaci

1. I sistemi adeguati e i controlli efficaci di cui all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1011 sono:
- appropriati e proporzionati alla natura, alla complessità e al rischio di manipolazione dell'indice di riferimento in questione;
 - riesaminati periodicamente, e almeno una volta all'anno, e aggiornati ove necessario per garantire che continuino a essere conformi alla lettera a);
 - documentati per iscritto in modo chiaro e comprensibile, compresi eventuali loro modifiche o aggiornamenti.

Ai fini del primo comma, lettera a), l'amministratore valuta periodicamente e almeno una volta all'anno il rischio di manipolazione dell'indice di riferimento fornito, tenendo conto dei seguenti elementi:

- le operazioni previste necessarie per fornire l'indice di riferimento;
- l'origine potenziale, la natura, la specificità e la gravità del rischio di manipolazione;
- le misure previste per affrontare il rischio di manipolazione, comprese le garanzie, le misure di sicurezza e le procedure interne.

2. I sistemi adeguati e i controlli efficaci di cui all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1011 comprendono, in misura adeguata alla natura, alla complessità e al rischio di manipolazione dell'indice di riferimento fornito, tutti i seguenti elementi:

- un software in grado di effettuare la lettura, la riproduzione e l'analisi automatizzate differite dei dati;
- l'analisi umana ai fini dell'individuazione e dell'identificazione di comportamenti che possono comportare manipolazioni o tentativi di manipolazione di un indice di riferimento.

3. Gli amministratori forniscono all'autorità competente, su sua richiesta, le informazioni di cui al paragrafo 1, primo comma, lettere a), b) e c), e dimostrano l'adeguatezza del livello di automazione e di analisi umana scelto di cui al paragrafo 2.

⁽⁷⁾ Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).

⁽⁸⁾ Regolamento (UE) 2019/2175 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), il regolamento (UE) n. 1094/2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), il regolamento (UE) n. 1095/2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), il regolamento (UE) n. 600/2014, sui mercati degli strumenti finanziari, il regolamento (UE) 2016/1011, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento, e il regolamento (UE) 2015/847, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi (GU L 334 del 27.12.2019, pag. 1).

*Articolo 2***Formazione**

4. I sistemi adeguati e i controlli efficaci di cui all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1011 sono operati da dipendenti dell'amministratore adeguatamente e periodicamente formati per:

- a) individuare e identificare eventuali dati sospetti che potrebbero essere il risultato di manipolazioni o tentativi di manipolazione dell'indice di riferimento;
- b) segnalare tempestivamente quanto scoperto alla propria linea gerarchica interna.

5. Nel determinare il contenuto della formazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, l'amministratore tiene conto della natura, della complessità e del rischio di manipolazione dell'indice di riferimento fornito di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a).

*Articolo 3***Politica in materia di integrità dei dati**

I sistemi adeguati e i controlli efficaci di cui all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1011 sono documentati nella politica in materia di integrità dei dati, che contiene:

- a) l'indicazione del rischio di manipolazione dell'indice di riferimento;
- b) la descrizione generale dei sistemi adeguati e dei controlli efficaci, in particolare della loro conformità ai requisiti di cui all'articolo 1;
- c) la descrizione generale della formazione dei dipendenti dell'amministratore coinvolti nel funzionamento dei sistemi adeguati e dei controlli efficaci di cui all'articolo 2;
- d) il nome e i dati di contatto delle persone responsabili dei sistemi adeguati e dei controlli efficaci.

*Articolo 4***Entrata in vigore e applicazione**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2022.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 maggio 2021

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN